Newsletter FISCALE

FEBBRAIO 2026

INDICE

1. Articolo n. 8 del D. Lgs. 117/2017
2. Articolo n. 91 del D. Lgs. 117/2017
3. Articolo n. 10 del D. Lgs. 36/2021
4. Adempimenti mese di febbraio

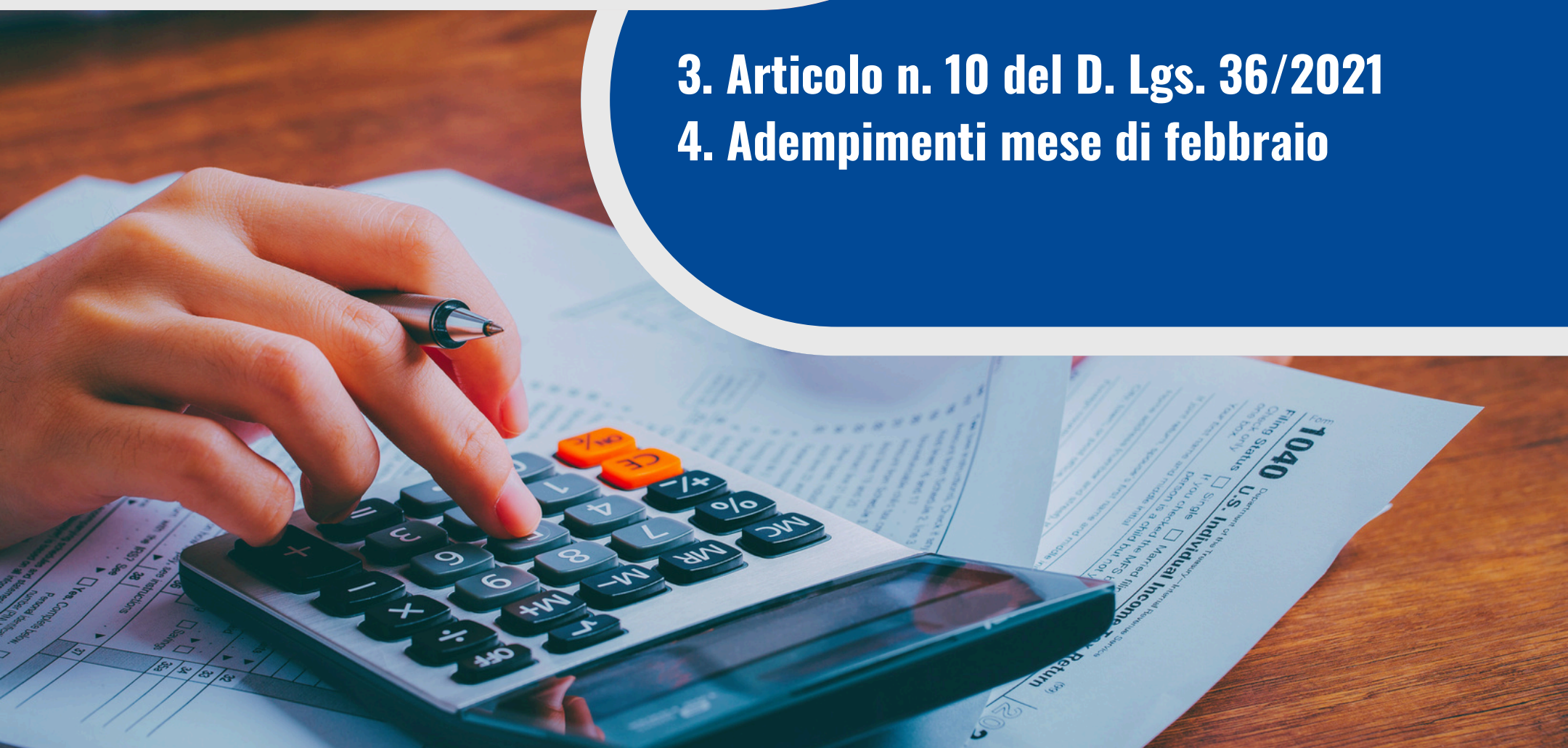

1. ARTICOLO N. 8 DEL D. LGS. 117/2017

(Utilizzo del patrimonio degli Enti del Terzo Settore e divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili)

L'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), definisce il principio dell'assenza di scopo di lucro e la corretta destinazione del patrimonio degli Enti del Terzo Settore.

La disposizione stabilisce che il patrimonio dell'ente, comprensivo di tutte le entrate comunque denominate, debba essere impiegato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, finalizzata al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In coerenza con tale principio, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo.

Il legislatore qualifica come distribuzione indiretta di utili una serie di operazioni che, pur non assumendo forma di erogazione diretta, determinano un indebito trasferimento di valore, in particolare attraverso compensi non proporzionati, trattamenti economici non coerenti con i parametri di riferimento o operazioni poste in essere a condizioni non giustificate da valide ragioni economiche. La norma è finalizzata a garantire una gestione trasparente delle risorse e la piena coerenza dell'azione dell'ente con le finalità istituzionali.

2. ARTICOLO N. 91 DEL D. LGS. 117/2017

Sanzioni amministrative applicabili ai rappresentanti legali e agli organi amministrativi degli Enti del Terzo Settore in caso di violazioni rilevanti

L'articolo 91 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), disciplina il regime sanzionatorio applicabile ai rappresentanti legali e ai componenti degli organi amministrativi degli Enti del Terzo Settore in relazione a specifiche violazioni della normativa di settore.

In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, in violazione del principio di assenza di scopo di lucro, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi che abbiano commesso o concorso a commettere la violazione sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000, ferma restando la rilevanza della condotta anche nell'ipotesi di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La norma prevede inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 nel caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. ARTICOLO N. 91 DEL D. LGS. 117/2017

Sanzioni amministrative applicabili ai rappresentanti legali e agli organi amministrativi degli Enti del Terzo Settore in caso di violazioni rilevanti

È infine sanzionato l'utilizzo illegittimo delle qualifiche di ente del Terzo settore, associazione di promozione sociale o organizzazione di volontariato, nonché dei relativi acronimi ETS, APS e ODV, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000, raddoppiata qualora l'uso indebito sia finalizzato all'ottenimento di erogazioni di denaro o di altre utilità da parte di terzi.

Le sanzioni sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e le somme dovute sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La disposizione rafforza il sistema di responsabilizzazione degli organi degli Enti del Terzo Settore e la tutela dell'affidamento dei terzi.

3. ARTICOLO N. 10 DEL D. LGS. 36/2021

(Modalità di riconoscimento della natura dilettantistica delle associazioni e società sportive e i relativi controlli)

L'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, regola il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale.

Il riconoscimento della qualifica dilettantistica è attribuito, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Tuttavia, la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, è subordinata all'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport. Il Registro costituisce pertanto lo strumento ufficiale di attestazione della qualifica, anche ai fini fiscali, e i relativi dati sono trasmessi annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate.

Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e Salute S.p.A., esercita funzioni ispettive volte a verificare il rispetto delle disposizioni del Capo di riferimento del decreto, secondo criteri di coordinamento e uniformità definiti con apposito decreto.

3. ARTICOLO N. 10 DEL D. LGS. 36/2021

(Modalità di riconoscimento della natura dilettantistica delle associazioni e società sportive e i relativi controlli)

In caso di violazioni, è prevista una preventiva diffida agli organi di amministrazione dell'ente, finalizzata alla regolarizzazione delle irregolarità entro un termine congruo, comunque non inferiore a venti giorni.

Qualora le irregolarità risultino non sanabili o non vengano sanate nei termini assegnati, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca della qualifica di ente sportivo dilettantistico.

4. ADEMPIMENTI MESE DI FEBBRAIO

16 FEBBRAIO 2026

📌 Scadenza, da parte di associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, dell’annotazione, anche con unica registrazione, dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (anche nel registro D.M. 11/2/97).

📌 Versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali e ai cococo sportivi che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito nel corso del presente anno solare.

📌 Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

📌 Versamento IVA trimestrale – quarto trimestre 2025.